

R.G.N.:44374/2014

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede, in ordine all'istanza di concessione di ordinanza ex art. 186 ter cpc,

- ritenuto che il mero saldaconto non fornisce adeguata prova del credito della banca (cfr. Cass. S.U. 18-7-1994 n. 6707), necessitando questo di documentazione idonea a dimostrare le risultanze contabili,

- ritiene che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'emanazione dell'ordinanza ex art. 186 ter codice di procedura civile richiesta dalla banca dando atto che la documentazione da questa prodotta è priva degli estratti conto relativi al rapporto n.2684/01 e degli estratti conto di relativi al c.,c. n. 10680, acceso il 17.11.2006, dalla data di apertura al 3° trimestre del 2013; si deve inoltre dar atto della mancata sottoscrizione del documento allegato al doc. n. 1, e relativo alle condizioni asseritamente riferibili al c.c. n. 2684/01.

Ciò posto, assegna alle parti termini di legge, a decorrere dalla data di ricevimento della presente ordinanza, e rinvia la causa all'udienza del 27.1.2016 ore 11,00 per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.

Invita i procuratori delle parti a depositare copia cartacea, ad uso Giudice, delle memorie e dei documenti contrattuali, come da protocollo sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 26.6.2014 (affisso alla porta dell'Ufficio del Giudice), entro i 2 giorni successivi al deposito dell'ultima memoria.

Milano, 16.2.2015

il got
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro

